

COPIA

Deliberazione N. 29
in data 24-07-14
Prot.

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza: Ordinaria

di Prima convocazione

seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CAMPODARSEGO, VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO E SAN GIORGIO DELLE PERTICHE.

| | |
|--|---|
| <p>L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 20:50 nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale. Alla trattazione dell'argomento risultano:</p> | <p>Verbale letto, approvato e sottoscritto.</p> <p>IL PRESIDENTE F.to BOTTARO CRISTIAN</p> |
| <p>P BOTTARO CRISTIAN P GAIANI SARAH P ANCILOTTO FILIPPO A CARRARO EMANUELA P PAGETTA ELENA P CACCIN LUCIO P BOSCHELLO NICOLA A CONTIN MICHELA P CONTE MICHELE P MARFIA RINA P CARRARO FEDERICA</p> | |
| <p>Partecipa alla seduta CELEGHIN DOTT.SSA NADIA SEGRETARIO COMUNALE. Il Sig. BOTTARO CRISTIAN nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, e designa a scrutatori i Consiglieri:</p> <p>BOSCHELLO NICOLA GAIANI SARAH CACCIN LUCIO</p> | <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to CELEGHIN DOTT.SSA NADIA</p> |
| <p>● Da trasmettere alla Prefettura</p> | |
| <p>Dichiaro che la presente delibera viene pubblicata all'albo on line dal ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Addi</p> <p>IL MESSO COMUNALE F.to Martignon Paolo</p> | <p>n. . Reg. Pubbl.</p> <p>REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art 124 T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)</p> <p>Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno all'albo on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Addi .</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to CELEGHIN DOTT.SSA NADIA</p> |

Si sottopone all'attenzione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CAMPODARSEGO, VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO E SAN GIORGIO DELLE PERTICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465 *“I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria”*;

VISTO l'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina le convenzioni fra i Comuni;

VISTO l'art. 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ove si prevede che *“I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio del segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale dell'Agenzia”*;

CONSIDERATO che questo Comune, con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 24.07.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, ha deliberato lo scioglimento consensuale anticipato della convenzione in essere con i Comuni di Massanzago e Santa Giustina in Colle, a motivo del collocamento a riposo del segretario generale titolare della segreteria con decorrenza 1 settembre 2014;

VALUTATA possibilità di addivenire ad una nuova convenzione di segreteria con i Comuni di Campodarsego e San Giorgio delle Pertiche;

DATO ATTO altresì che i predetti Comuni fanno parte della Federazione dei Comuni del Camposampierese, motivo per cui la condivisione di un unico Segretario comunale si rende opportuna dato atto che Campodarsego è classificata sede di classe II[^] (popolazione compresa tra i 10.000 ed i 65.000 abitanti), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, per cui la convenzione rientra automaticamente come sede di tale classe;

VISTO l'art. 7, comma 31-ter, così come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

VISTO il D. M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell'Interno che dispone la successione dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione ai soppressi consigli d'amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;

VISTA l'allegata bozza di convenzione predisposta in accordo tra i tre Comuni;

DATO ATTO che la convenzione avrà efficacia con decorrenza 1 settembre 2014, salva preventiva stipulazione formale e che non è prevista scadenza;

DATO ATTO che il segretario titolare del Comune individuato come capo convenzione è la dott.ssa Natalia Nieddu;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla copertura finanziaria del presente atto ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

CON VOTI.....

DELIBERA

1. di approvare la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale, di classe II[^], fra i comuni di CAMPODARSEGO (capo convenzione), SAN GIORGIO DELLE PERTICHE e VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO;
2. di approvare lo schema di convenzione da stipulare fra tutti i Sindaci dei comuni individuati al punto precedente, così come allegato alla presente deliberazione sub “A” a costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che la convenzione di segreteria:

- a) successivamente alla stipulazione sarà trasmessa, a cura del responsabile unico del procedimento del Comune capo convenzione, Campodarsego, alla Prefettura di Venezia, ex AGES, Sezione Regionale del Veneto, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria;
- b) al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'ex Agenzia Segretari comunali.
- c) diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale e comunque successivamente al riconoscimento della stessa da parte della Prefettura - U.T.G. di Venezia ex AGES – Sezione Regionale Veneto.

4. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni di Campodarsego e di San Giorgio delle Pertiche, per quanto di rispettiva competenza

* * * * *

ALTRESI' DELIBERA

Con separata votazione, resa in forma palese con le modalità stabilite dallo Statuto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.

* * * * *

DISCUSSIONE:

Il sindaco precisa che, all'interno della Federazione dei comuni del Camposampierese, i sindaci dei diversi comuni si sono espressi per poter aver i segretari comunali convenzionati in modo da consentire un maggiore coordinamento e uniformità dell'attività amministrativa. Alla luce di ciò, è stato scelto il convenzionamento tra comuni limitrofi e cioè con Campodarsego e San Giorgio delle Pertiche. Puntualizza che con la convenzione sono stati definiti gli spazi temporali destinati a ciascun comune convenzionato che sono precisati nell'articolo 6.

Il consigliere Caccin evidenzia la diversa percentuale di attribuzione delle prestazioni del segretario fra i tre comuni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

DATO ATTO che il Segretario Comunale, dopo aver preso visione della presente deliberazione, non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla sua conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri resi, in allegato al presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, successive modifiche ed integrazioni;

UDITI gli interventi sopra verbalizzati;

VISTO l'esito della votazione palese qui di seguito riportata:

Consiglieri presenti: n. 9

Consiglieri votanti: n. 9

Voti favorevoli: n. 9

DELIBERA

1. Di approvare senza modifiche ed integrazioni la proposta di deliberazione così come formulata.

ALTRESI' DELIBERA

Con separata votazione: Consiglieri presenti: n. 9, Consiglieri votanti: n. 9, Voti favorevoli: n. 9, resa in forma palese con le modalità stabilite dallo Statuto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAMPODARSEGO, SAN GIORGIO DELLE PERTICHE E VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE.

L'anno duemilaquattordici il giorno ____ del mese di _____ (____.____.2014), tra:

1. il COMUNE DI CAMPODARSEGO, di Classe II[^], legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Mirko Patron – codice fiscale 80008910285;
2. il Comune di SAN GIORGIO DELLE PERTICHE, di classe 1[^] legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Piergiorgio Prevedello codice fiscale 00682290283;
3. il Comune di VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO, di classe 1[^] legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Cristian Bottaro codice fiscale 80010390286
- 4.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PREMESSO che:

- l'Amministrazione comunale di Campodarsego (PD) con deliberazione di Consiglio comunale n. ____ del _____ – resa immediatamente eseguibile;
- l'Amministrazione comunale di San Giorgio delle Pertiche (PD), con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____ – resa immediatamente eseguibile;
- l'Amministrazione comunale di Villanova di Camposampiero (PD), con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____ – resa immediatamente eseguibile;

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni relative all'ufficio di segretario comunale in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465.

ART. 1 – OGGETTO E FINE

I Comuni di Campodarsego, San Giorgio delle Pertiche e Villanova di Camposampiero, in Provincia di Padova, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni inerenti all'ufficio del segretario comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Campodarsego assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari comunali.

ART. 4 – MODALITÀ OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera in tutti e tre gli Enti.

Per la sostituzione in caso di vacanza, impedimento o di assenza del segretario comunale, sarà individuato un altro segretario comunale per il servizio a scavalco, oppure il vice segretario viene individuato, di volta in volta, dal Sindaco capo-convenzione tra i vice-segretari in servizio presso uno dei Comuni convenzionati, sulla base delle esigenze specifiche di ogni comune.

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del Vice segretario non può

superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

ART. 5 – ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative adeguato alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni saranno oggetto di separato accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potranno essere variati allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune di Campodarsego, capo convenzione, provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale, curerà il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti per legge, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio; provvederà al recupero delle spese a carico dei Comuni di San Giorgio delle Pertiche e Villanova di Camposampiero, con cadenza trimestrale. In particolare:

- ai fini dell'indennità di risultato al Segretario comunale spetta quanto previsto dall'art. 42 del CCNL Segretari del 16.05.2001, liquidato dal Comune capo convenzione entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dopo l'acquisizione del giudizio scritto da parte di entrambi i Sindaci sull'operato dello stesso;

- l'attribuzione di ulteriori e diverse indennità assegnabili in ragione di specifiche funzioni affidate da ciascun sindaco al Segretario restano a carico del singolo Comune affidatario;

- le giornate di formazione e le relative eventuali spese sono ripartite proporzionalmente tra i tre Comuni.

Le spese relative al trattamento economico del Segretario comunale, salvo quelle esclusive poste a carico del singolo Comune, così come determinate dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16.05.2001, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

A) Comune di Campodarsego 40%;

B) Comune di San Giorgio delle Pertiche 30%
C) Comune di Villanova di Camposampiero 30%

I diritti di rogito di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997, se ed in quanto dovuti, spettano al Segretario comunale nei limiti di legge e del CCNL in base alle funzioni rogatorie esercitate in ognuno dei tre Comuni. A tal fine ciascun Comune provvede a pagare le proprie spettanze nel limite del terzo dello stipendio. I Comuni di San Giorgio delle Pertiche e Villanova di Camposampiero trasmetteranno trimestralmente, o con altra periodicità in base alle proprie esigenze, al Comune di Campodarsego il valore e le corrispondenti somme relative ai diritti di rogito spettanti. Tali somme verranno inserite nel primo stipendio utile.

Al Segretario comunale spetterà il rimborso delle spese di viaggio documentate per l'accesso alla sede dei Comuni di San Giorgio delle Pertiche e di Villanova di Camposampiero per l'esercizio delle sue funzioni.

Tale rimborso è dovuto limitatamente alle giornate di presenza in più Comuni e sarà liquidato dai Comuni di San Giorgio delle Pertiche e Villanova di Camposampiero direttamente al Segretario comunale. Le spese per le missioni e trasferte svolte dal Segretario, saranno a carico esclusivamente del Comune nell'interesse del quale vengono effettuate.

ART. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 – DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione decorre dalla data di ingresso in servizio del primo segretario titolare, ed ha durata indeterminata nel tempo.

La stessa riveste comunque carattere precario, nel senso che potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

ñ scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari, di contenuto conforme, adottati da tutte le Amministrazioni comunali convenzionate;

ñ recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali convenzionate da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, decorrente dall'ultima

notificazione della deliberazione medesima agli altri due comuni.
Allo scioglimento della convenzione il Segretario resta assegnato al Comune capo convenzione, salvo diverso accordo tra gli enti.

ART. 9 – CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe 2[^], (popolazione compresa dai 10.001 ai 65.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, essendo la popolazione complessiva dei tre comuni di n. _____ abitanti alla data del 31.12.2013. Non necessita di riclassificazione in quanto il Comune di Campodarsego è di classe 2[^].

ART. 10 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della vigente normativa in materia di imposta di registro.

ART. 11 – CONTROVERSIE – NORME FINALI

In caso di controversie non bonariamente definibili tra gli enti aderenti alla presente convenzione, foro competente in via esclusiva è quello di Padova. In ogni caso, prima di adire gli organi della giustizia ordinaria gli enti stessi provvedono a consultare – in via formale, e in forma congiunta oppure disgiunta – la Prefettura UTG di Venezia, nella sua qualità di titolare delle funzioni dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, integra di diritto i vigenti regolamenti comunali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

La presente convenzione, regolarmente sottoscritta, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla sezione regionale del Veneto dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per i conseguenziali provvedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Mirko Patron
Sindaco di CAMPODARSEGO

Piergiorgio Prevedello
Sindaco di SAN GIORGIO DELLE PERTICHE

Cristian Bottaro
Sindaco di VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

VISTA la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della stessa, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FRISON EMMA

VISTA la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere di regolarità contabile favorevole in merito alla stessa, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE F.F.
F.to CELEGHIN NADIA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li,

La presente deliberazione è **divenuta esecutiva** il ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U. Enti Locali D.lgs. 18 agosto 2001 n. 267.

Villanova di CSP,

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente documento è la copia informatica di un documento originale analogico; la conformità della copia digitale all'originale analogico (cartaceo) è attestata con l'apposizione della firma digitale di un funzionario dell'Ente (art. 22 D.Lgs. 7/3/2005 n. 82).